

Anno 2023

Determinazione n. 9

- OGGETTO:** **Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il funzionamento della sede dell' "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" presso la Stazione Osservativa di Loiano, mediante Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA_20 -Lotto 6" [CIG CONVENZIONE [9288618A0D] (CIG DERIVATO:(ZCD399ECE7)]**
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l' "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "***Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica***";
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "***Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca***" e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "***Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165***";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 13 agosto 2015, numero 187, con la quale sono state conferite "***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "***Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca***";

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la **“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124”**;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”**;
- VISTO** lo **“Statuto”** dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura **“coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”**;
- VISTO** il **“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura **“...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”**;
- VISTO** il **“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”**, e che dispone tra l’altro che, qualora **“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”**;

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:

- *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;*
- *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*
- *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente “**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l’articolo 1, comma 7, il quale stabilisce che:



- *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, **relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;***

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, già citato, e in particolare l'articolo 1, comma 9, il quale stabilisce che:

- *“**con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8”;***

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;**

VISTO

in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la “rubrica” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,

numero 50, in ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, in luogo di ***“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”***;

VISTO il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante ***“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”***, convertito in legge del 14 giugno 2019 numero 55;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:

- *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- *“nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che *“le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

VISTO l’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

VISTA la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157 ***“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”***;

- VISTA la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il **"Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Esercizio Finanziario 2020 e il Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022"**;
- VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020 numero 76, contenente **"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 numero 120;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"**;
- VISTA il Decreto Legge 31 maggio 2021 numero 77, contenente **"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108;
- VISTO la Legge 30 dicembre 2021, numero 234, contenente **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"**;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2022, numero 197, contenente **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"**;
- VISTO il Decreto del Presidente dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** del 30 dicembre 2020, numero 14, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**;
- VISTA la Determina del Direttore Generale dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dell'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura di 12111 (kWh) stimati per il fabbisogno annuale della **Stazione Osservativa di Loiano** dell'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**;

- ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ad oggi è attiva la Convenzione "**ENERGIA ELETTRICA_20**", stipulata dalla "Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)", avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde) per le Pubbliche Amministrazioni, il cui soggetto aggiudicatario, per il **Lotto 6** "**[CIG CONVENZIONE [9288618A0D] (CIG DERIVATO:(ZCD399ECE7)]**" è l'Operatore Economico ENEL ENERGIA SPA, codice fiscale e partita IVA 06655971007, con sede legale in Roma, VIALE REGINA MARGHERITA 125, 00198;
- RAVVISATA** la necessità di aderire alla convenzione in parola;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'"**Istituto Nazionale di Astrofisica**" relativo all'Esercizio Finanziario 2023;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'affidamento diretto - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120 e modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 numero 108, in deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni - relativo alla Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 12 mesi, mediante adesione alla Convenzione Consip "**ENERGIA ELETTRICA_20 - Lotto 6**", aggiudicata all'Operatore Economico **ENEL ENERGIA SPA**, codice fiscale e partita IVA 06655971007, con sede legale in Roma, VIALE REGINA MARGHERITA 125, 00198, tramite "**Ordine Diretto di Acquisto**" sul "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**" numero **7126316**.

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento della fornitura specificata nell'articolo 1 della presente Determinazione all'Operatore Economico **ENEL ENERGIA SPA**, per un importo che verrà quantificato nelle bollette mensili secondo i corrispettivi della convenzione Consip **ENERGIA ELETTRICA_20 - Lotto 6**, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente.

Articolo 3. Di individuare il "Responsabile Unico del Procedimento" per la fornitura descritta nell'articolo 1 della presente Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, la Sig.ra Sandra Caddeo, in



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNA

qualità di dipendente referente come supporto amministrativo per gli acquisti di beni e servizi per le attività Stazione Osservativa di Loiano;

Articolo 4. Di autorizzare la relativa spesa, stimata in € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00), sul Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna", sul Codice Obiettivo Funzione 1.06.01.02 "Loiano", sui Capitoli di spesa 1.03.02.05.004.01 "Energia elettrica" e 1.03.02.05.004.02 "Energia grandi attrezzature scientifiche" del Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2023 e 2024, da contabilizzare e liquidare in base ai consumi rilevati e fatturati ENEL ENERGIA SPA.

Bologna, 23 gennaio 2023

Il Direttore
Dott. Andrea Comastri